


**COMUNE DI PONTEBBA**

Provincia di Udine



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI  
MINI ALLOGGI COMPENDIO  
IMMOBILIARE CENTRO ANZIANI  
“ELSA TREU”**

Adottato con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 20 ottobre 2006  
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 15 ottobre 2015

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è diretto a disciplinare i criteri e le modalità per l'assegnazione in locazione dei mini alloggi (monolocali e bilocali) del compendio immobiliare del Centro per Anziani "Elsa Treu" di proprietà del Comune di Pontebba ed ubicato in Via Verdi – Capoluogo.
2. Gli alloggi di cui al precedente 1<sup>a</sup> comma verranno assegnati a coloro che saranno in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3 e dal relativo bando di concorso, sulla base di una graduatoria predisposta dal Responsabile del Servizio competente in materia di gestione del patrimonio comunale. Per la formazione della graduatoria il suddetto Responsabile si avvarrà dei criteri di cui al successivo art. 5.
3. Attese le caratteristiche degli alloggi, i monolocali dovranno essere occupati da una persona mentre i bilocali potranno essere occupati da non più di due persone.
4. Gli assegnatari saranno tenuti altresì all'osservanza delle prescrizioni indicate in apposito regolamento di gestione ed inquilinato del suddetto compendio immobiliare.

## **Art. 2 – Modalità di assegnazione**

1. Le persone interessate ad ottenere l'assegnazione di un mini alloggio, nell'ambito della struttura comunale sopra indicata, dovranno presentare domanda al Comune di Pontebba, su apposito modulo.
2. Il Servizio Comunale competente (Unità Operativa: Gestione del Patrimonio) sarà disponibile per ogni informazione e per la consegna dei moduli che dovranno essere compilati dagli interessati e presentati all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontebba, con tutta la documentazione necessaria, entro il termine che verrà stabilito nel bando di concorso.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Servizio Comunale competente pubblicherà un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi sfitti.
4. Qualora a seguito dell'indizione del bando non pervenga alcuna domanda, gli alloggi disponibili oggetto del bando andato deserto potranno essere assegnati direttamente a richiedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento e che successivamente ne abbiano fatto richiesta.

## **Art. 3 – Requisiti per partecipare all'assegnazione**

1. I requisiti per partecipare all'assegnazione sono i seguenti:
  - cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di Paesi extraeuropei: in quest'ultimo caso i soggetti interessati devono essere titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ai sensi dell'art. 27 della L. 30 luglio 2002, n. 189 e succ. mod. ed int.;
  - residenza anagrafica nel Comune di Pontebba da almeno un anno ininterrotto alla data di presentazione della domanda;
  - aver raggiunto i 60 anni di età ed essere titolare di pensione. Qualora trattasi di coppia richiedente (per i bilocali), il requisito dell'età dovrà essere posseduto da entrambi i soggetti;

- essere autosufficiente. Nel caso di coppia richiedente (per i bilocali), tale condizione dovrà riscontrarsi in entrambi i richiedenti;

- reddito annuo complessivo ai fini IRPEF non superiore ad Euro 10.500,00.- per persona. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi certificabile al momento della presentazione della domanda;

- presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione o in un alloggio antigienico;
- richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di disagio economico della persona o della coppia;
- provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione emesso dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succ. mod. ed int.;
- notifica di ordinanza di sgombero per motivi di natura statica o igienico – sanitaria;
- alloggio sovraffollato. Per alloggio sovraffollato s'intende un alloggio dotato di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia;
- alloggio precario, concesso in locazione per un periodo temporaneo (stagionale);
- altre situazioni di disagio debitamente documentate dal Servizio Sociale;
- non titolarità di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia sovvenzionata.

2. Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione, come indicati al precedente 1<sup>a</sup> comma, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio.

3. Il bando di concorso indicherà i documenti e le autocertificazioni/autodichiarazioni da allegare la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte del Comune di Pontebba attraverso gli organi/uffici competenti.

#### **Art. 4 – Istruttoria delle domande**

1. Le domande verranno esaminate dal Funzionario Responsabile del Servizio, il quale provvederà ad attribuire i punteggi e a verificare, prima dell'assegnazione dell'alloggio, il possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione. In caso di accertamento sfavorevole il richiedente perde il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

2. L'assegnazione degli alloggi disponibili avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi ed i criteri di priorità di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5 – Criteri per la predisposizione della graduatoria**

1. Nella formazione della graduatoria di cui al precedente art. 1, 2<sup>a</sup> comma, si applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

<b><i>CRITERI</i></b>	<b><i>PUNTEGGIO</i></b>
SITUAZIONE REDDITUALE	Da 1 a 5 PUNTI
ALLOGGIO NON IDONEO O ANTIGIENICO	3 PUNTI
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO	5 PUNTI

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO	5 PUNTI
ORDINANZA DI SGOMBERO	5 PUNTI
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO	2 PUNTI
ALLOGGIO PRECARIO (di natura transitoria)	2 PUNTI
VALUTAZIONE da parte del Servizio Sociale del Comune sulla base di ulteriori elementi di disagio debitamente documentati*	Da 1 a 5 PUNTI

\* per questo criterio, nella relazione del Servizio Sociale dovrà essere indicato il punteggio, entro i limiti minimo e massimo indicati nel presente Regolamento (da 1 a 5 punti).

2. Il punteggio relativo al criterio “situazione reddituale” sarà assegnato in base alla seguente formula:

$$X = \frac{pM \times Rm}{R}$$

X = punteggio da attribuire

R = reddito della domanda considerata

pM = punteggio massimo attribuibile (5 punti)

Rm = reddito inferiore fra quelli delle domande presentate

3. A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nel seguente ordine di precedenza:

1. Data di rilascio dell'alloggio;
2. Alloggio non idoneo o antigienico;
3. Alloggio precario o sovraffollato.

#### **Art. 6 – Formazione ed approvazione della graduatoria - Validità della stessa.**

1. La graduatoria delle domande ammesse, formata dal Funzionario Responsabile, sarà approvata con determinazione dello stesso Funzionario, sarà successivamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà una validità di anni uno decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione.

#### **Art. 7 – Assegnazione dell'alloggio**

1. L'alloggio verrà assegnato al primo richiedente inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6: la formale accettazione dell'alloggio dovrà essere comunicata, per iscritto, al Comune di Pontebba entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. In caso contrario subentrerà il secondo richiedente e così di seguito fino ad esaurimento della graduatoria.

2. L'assegnazione dell'alloggio sarà preceduta dalla verifica della permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni determinative dei punteggi, quali indicati nella domanda.

3. Il relativo rapporto di locazione verrà regolato dalle norme statali vigenti in materia e per lo stesso si provvederà a stipulare apposito contratto con il locatario e con spese a carico di quest'ultimo.

#### **Art. 8 – Importo del canone mensile di locazione**

1. L'importo del canone mensile di locazione verrà determinato, per ogni singolo alloggio, prima della pubblicazione del bando di concorso e dovrà essere indicato nello stesso.

2. Tale canone verrà fissato, tenendo conto delle caratteristiche dell'alloggio e della particolare fascia di utenza.

***Art. 9 – Successive a riapertura dei bandi***

*(Abrogato)*

**Art. 10 - Assegnazione straordinaria degli alloggi e sua durata**

1. Qualora le graduatorie siano esaurite e non si verifichi nemmeno l'ipotesi di cui al precedente art. 2, 4<sup>a</sup> comma, su proposta del Servizio Sociale, si potrà procedere all'assegnazione straordinaria di uno o più alloggi disponibili a soggetti, pur non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, per i quali il Servizio Sociale medesimo ritenga necessario provvedere ad una temporanea sistemazione alloggiativa. Anche tali assegnatari stipuleranno con il Comune un contratto di locazione, ai sensi della vigente normativa in materia, e saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza. Tale contratto avrà natura temporanea e si protrarrà fino al massimo di mesi ventiquattro.

**Art. 11 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni.  
2. Il limite di reddito previsto dal precedente art. 3 verrà annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT.

**Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di adozione del medesimo e si applicherà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili successivamente alla sua entrata in vigore.

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Modalità di assegnazione

Articolo 3 – Requisiti per partecipare all'assegnazione

Articolo 4 – Istruttoria delle domande

Articolo 5 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Articolo 6 – Formazione ed approvazione della graduatoria - Validità della stessa

Articolo 7 - Assegnazione dell'alloggio

Articolo 8 - Importo del canone mensile di locazione

Articolo 9 - Successiva riapertura dei bandi (*Abrogato*)

Articolo 10 - Assegnazione straordinaria degli alloggi e sua durata

Articolo 11 - Norma finale

Articolo 12 - Entrata in vigore